



DIREZIONE CENTRALE
SERVIZI DELEGATI
Ufficio Normativa e Controllo
FZ/FM

Sigg. DIRETTORI
UFFICI PROVINCIALI A.C.I.

e p.c. Sigg. DIRETTORI
REGIONALI

Sigg. DIRETTORI
AUTOMOBILE CLUB

LORO SEDI

Oggetto: Necessità di identificazione del richiedente di informazioni al PRA.

Come noto, l'accesso alle informazioni contenute nel PRA è consentito generalmente con riferimento al numero di targa del veicolo, salvo le eccezioni previste dall'art. 22 del D.M. n. 514/92.

Ciò premesso, è sorto il problema della identificazione del richiedente le informazioni, che, sebbene non prevista dalla normativa specialistica in materia di PRA, si ritiene utile acquisire per risalire al nominativo di tali soggetti nei casi, ad esempio, connessi ad esigenze di giustizia.

Spesso, infatti, le forze dell'ordine, nello svolgimento delle indagini di polizia giudiziaria, si rivolgono all'ACI per conoscere informazioni in merito a chi abbia richiesto certificazioni presso gli archivi PRA.

L'identificazione del richiedente risulta, inoltre, indispensabile in riferimento a fenomeni particolari di dubbia legittimità, che spesso ci vengono denunciati da parte di cittadini, i cui dati, forniti a soggetti terzi attraverso le certificazioni, vengono poi utilizzati per fini illeciti o impropri.

La richiesta dei dati anagrafici di colui che accede alle informazioni contenute nella banca dati PRA consentirebbe, poi, di uniformare le procedure in uso in tema di richiesta di visure telematiche al PRA, che prevedono, a seconda dei casi, l'identificazione di chi accede al PRA tramite il sistema informativo dell'ACI attraverso password nominativa, oppure carta di credito corredata da nominativo e codice fiscale.

Attesa l'impossibilità di realizzare a breve un nuovo modulo NP-8 per la richiesta delle certificazioni, contenente uno spazio dedicato per i dati di identificazione del richiedente, a partire dal 1° gennaio 2010, l'interessato dovrà riportare nello spazio riservato al "Richiedente" del modello attualmente in uso, oltre al nome, cognome, sesso e codice fiscale, anche gli estremi del proprio documento di identità/riconoscimento.



A fronte di richieste di certificazioni allo sportello PRA sia da parte di privati sia da parte degli Operatori professionali (Studi di Consulenza Automobilistica, Demolitori, Concessionari Auto ecc.), il funzionario dell'Ufficio dovrà **sempre** accertare l'identità del richiedente allo sportello mediante esibizione del documento di identità/riconoscimento, verificando che i dati riportati dal richiedente sull'apposito modello NP-8 corrispondano a quelli del documento di identità/riconoscimento esibito dal richiedente stesso e, in caso di esito positivo delle suddette verifiche, apporre la propria firma sul modello di richiesta.

Gli Studi di Consulenza Automobilistica dovranno esibire allo sportello il tesserino rilasciato dall'Amministrazione Provinciale.

Si precisa che sarà cura degli stessi Operatori professionali, sia nel caso in cui la richiesta di visura venga presentata successivamente allo sportello Pra, sia nel caso in cui il rilascio sia effettuato mediante un servizio di visure on-line, presso la stessa sede del suddetto Operatore, **rilevare ed archiviare** gli estremi del privato richiedente il servizio in argomento.

A tale scopo saranno fornite da questa Direzione, con comunicazione separata, per il tramite delle Associazioni di settore, agli stessi Operatori professionali specifiche e dettagliate indicazioni operative.

Si procederà, inoltre, quanto prima, alla distribuzione agli Uffici Provinciali di una modulistica appositamente modificata per contenere i dati aggiuntivi.

Ciò premesso, si invitano i Direttori degli Uffici Provinciali a dare adeguata informativa all'utenza in ordine alle nuove modalità di compilazione del modello NP-8 (anche mediante affissione nei locali di apposite istruzioni) e supporto informativo agli operatori professionali, eventualmente mediante appositi incontri dedicati.

Con l'occasione, si ricorda che i moduli di richiesta delle visure e certificati al PRA, trattandosi di documentazione contabile, vanno conservati in archivio per dieci anni, unitamente al registro di cassa di fine giornata.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento, che potrà essere richiesto ai funzionari dell'Ufficio Normativa e Controllo e si coglie l'occasione per inviare i migliori saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE
Vincenzo Pensa